**Rapporto di maggioranza**

**(ANNULLA E SOSTITUISCE LA VERSIONE DEL 23 MARZO 2021)**

 12 aprile 2021 FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione economia e lavoro**

**sull'iniziativa parlamentare 17 febbraio 2020 presentata nella forma elaborata da Andrea Censi e Fabio Käppeli "Modifica della Legge sull’apertura dei negozi (Basta divieti, più libertà!)"**

**INDICE**

[1. INTRODUZIONE 1](#_Toc67566556)

[2. LE ORIGINI DEL DIVIETO 2](#_Toc67566557)

[3. L’INIZIATIVA PARLAMENTARE 2](#_Toc67566558)

[4. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO 3](#_Toc67566559)

[5. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE DELLA COMMISSIONE 3](#_Toc67566560)

[6. CONSIDERAZIONI DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE 3](#_Toc67566561)

[6.1 Considerazioni di ordine economico 3](#_Toc67566562)

[6.2 Considerazioni di ordine sociale 4](#_Toc67566563)

[6.3 La proposta commissionale 6](#_Toc67566564)

[7. CONCLUSIONE 7](#_Toc67566566)

# INTRODUZIONE

L’entrata in vigore il 1° gennaio 2020 della Legge sull’apertura dei negozi ha sorpreso non poche persone, quando molti consumatori hanno scoperto che – tra le novità – c’era anche l’introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche dopo le 19:00 nei negozi annessi alle stazioni di servizio, nonché dopo le 21:00 il giovedì, le 18:30 il sabato e le 18:00 i festivi. Si tratta infatti di quanto previsto dall’art. 10 cpv. 3:

*Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo l’orario di chiusura di cui all’art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale.*

Questo divieto non è tuttavia assoluto, poiché l’art. 11 cpv. 2 consente al Dipartimento di concedere delle deroghe a negozi specializzati delle località turistiche.

Le reazioni non si sono fatte attendere, sia dai clienti sia da associazioni di categoria e dagli attori direttamente toccati. Queste perplessità hanno anche coinvolto la politica, spingendo i deputati Andrea Censi (Lega dei Ticinesi) e Fabio Käppeli (PLR) ad attivarsi per l’eliminazione di questo divieto – piuttosto mal compreso a giudizio delle varie reazioni riportate sui media.

# LE ORIGINI DEL DIVIETO

Nell’ambito della modifica della Legge sull’apertura dei negozi, il divieto di vendita degli alcolici dopo un determinato orario è stato introdotto come misura suggerita da una delle trentasei proposte formulate nel 2009 dal gruppo “Giovani, violenza, educazione”, coordinato dall’ex Procuratore pubblico Antonio Perugini, con l’obiettivo di contrastare comportamenti violenti e problematici tra giovani. Un divieto, quello proposto e poi concretizzato, inteso a ostacolare l’accesso all’acquisto di alcolici e un potenziale conseguente abuso. I rapporti commissionali di allora (in riferimento al messaggio 6480) riportano le modifiche legislative determinanti il divieto senza commenti specifici.

# L’INIZIATIVA PARLAMENTARE

Tra le reazioni, come detto, il 17 febbraio 2020 ha preso forma l’atto di cui trattiamo in questo rapporto, ovvero l’iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Andrea Censi e Fabio Käppeli per la modifica della Legge sull’apertura dei negozi, dal titolo “Basta divieti, più libertà”.

Rifiutando di mantenere in vigore divieti ritenuti inutili e incompresi, gli iniziativisti giustificano la propria proposta aggiungendo un’ulteriore motivazione, ovvero la possibilità di acquistare alcolici – senza limiti di orario – nei punti vendita presenti nelle stazioni FFS, che non sottostanno alle norme cantonali. Medesima considerazione per quanto concerne le stazioni di servizio sulle autostrade, anch’esse rette da disposizioni federali, che nel frattempo sono state nuovamente abilitate alla vendita di alcolici.

Sulla base di queste considerazioni si popone di abrogare i seguenti articoli:

**Art. 10 cpv. 3**

~~Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo l’orario di chiusura di cui all’art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale.~~ (Abrogato)

**Art. 11 cpv. 2**

~~Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all’art. 10
cpv. 3, a negozi specializzati delle località turistiche.~~ (Abrogato)

**Art. 14 cpv. 4**

~~Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo le ore 18.00.~~ (Abrogato)

**Art. 15 cpv. 2**

~~Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all’art. 14 cpv. 4, a negozi specializzati delle località turistiche.~~ (Abrogato)

Si tratta dunque di un intervento legislativo che eliminerebbe il divieto descritto nell’introduzione del rapporto.

# LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Governo cantonale non ha elaborato un messaggio sull’IE e si rimetterà – come chiarito all’indirizzo della Commissione – a quanto deciderà il Gran Consiglio, senza opporsi nel caso in cui l’atto parlamentare dovesse essere accolto. Inoltre, l’Esecutivo rileva come a livello federale sia stato deciso di abolire il divieto di vendita di alcolici nelle aree di servizio delle strade nazionali, su proposta del Consigliere nazionale ticinese PPD Fabio Regazzi, come già ora avviene nei negozi delle stazioni FFS.

# CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE DELLA COMMISSIONE

Il dibattito in Commissione economia e lavoro sul tema dell’IE ha condotto ben presto a considerazioni sul ruolo della Commissione stessa nel discutere il tema. Più precisamente, per taluni il compito consiste nell’affrontare la modifica di legge nell’ottica della competenza primaria della Commissione – ovvero da un punto di vista economico –, per altri era invece imprescindibile una riflessione dei risvolti sociali o sanitari. Si è optato, senza voler addentrarsi in maniera estesa, di prendere in considerazione anche aspetti relativi alla salute, in particolare dei giovani, coinvolgendo l’ex Procuratore pubblico Antonio Perugini e il Magistrato dei minorenni Reto Medici. Entrambi, vista anche la propria funzione passata e presente, si sono espressi per lo statu quo, ovvero il mantenimento del divieto; da una parte per il reale ostacolo imposto all’acquisto di bevande alcoliche, dall’altro per il potenziale messaggio negativo che l’eliminazione del divieto veicolerebbe.

Quanto agli aspetti relativi alla salute, il rapporto di minoranza fa ampio riferimento a molti aspetti, sui quali non intendiamo aprire un dibattito scientifico. Rileviamo unicamente come gli aspetti legati alla salute e concernenti una strettissima minoranza di giovani, trovino un peso decisivo – se non unico – nei giudizi e quindi nelle conclusioni.

# CONSIDERAZIONI DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE

Secondo la maggioranza della Commissione occorre - nel valutare la proposta dell’IE - prendere in considerazione i vari aspetti e ricondurli nel loro contesto generale. Evidentemente non si tratta in alcun modo di sottostimare l’importanza e la gravità dei fenomeni legati all’abuso di alcolici e delle relative conseguenze fisiche, psichiche e sociali. D’altra parte, però, non possiamo nemmeno condividere un approccio che sovrastimi o sovra interpreti gli aspetti sanitari dando l’impressione che intere fasce d’età siano investite ampiamente da problemi e abusi cronici di alcolici.

## 6.1 Considerazioni di ordine economico

Se mai ce ne fosse bisogno, vogliamo subito sbarazzare il campo da malintesi e possibili strumentalizzazioni. Il rapporto di maggioranza/minoranza non intende minimizzare le problematiche relative al consumo di alcol, tantomeno ignorarle per meri interessi commerciali.

Di seguito le considerazioni principali a sostegno di questa soluzione, da un punto di vista economico e commerciale.

* *Libertà di commercio e nuove abitudini della clientela*

Oggigiorno le giornate non sono più scandite dai classici ritmi che collimano con gli orari ordinari dei negozi. In una società contemporanea la libertà di commercio non è solo un aiuto per gli attori economici, ma rappresenta anche un’esigenza sociale. Infatti, i “benzinai” sono spesso molto frequentati dopo le 19:00 da chi deve fare gli ultimi acquisti, la cui praticità è incontestabile e molto richiesta. Più in generale, opporsi a questo processo socioculturale di destrutturazione delle giornate appare non solo difficile, ma anche anacronistico.

In questo senso la libertà economica non è riducibile a una mera questione di fatturato, ma alla possibilità di gestire la vendita, gli orari e i consumi – quindi i comportamenti – con maggiore libertà e autonomia.

* *Le esigenze di una regione turistica*

È evidente come per un Cantone turistico sia molto importante poter contare su una libertà di commercio ampia, soprattutto in considerazione che l’alta stagione è soprattutto concentrata in primavera ed estate: il limite alle 19:00 è evidentemente controproducente, anche perché una quota importante di turisti non alloggia in albergo bensì in campeggio, residenze secondarie eccetera. La cultura dell’accoglienza passa anche da questa moderata liberalizzazione.

* *Sostegno al commercio locale*

È da qualche tempo che i negozi annessi alle stazioni di benzina hanno inserito molti prodotti locali, tra cui birra artigianale e vino ticinese. Una sensibilità territoriale apprezzata e virtuosa, che permette di sostenere molte realtà grandi e piccole che compongono il nostro tessuto economico.

A tal proposito, ci permettiamo di rifiutare la tesi – invero piuttosto fragile e artefatta – per cui il mantenimento del divieto aiuterebbe la ristorazione grazie all’acquisto di alcolici da asporto nei ristoranti. Innanzitutto, dal punto di vista pratico, la soluzione è tutto fuorché agevole poiché non appena i ristoranti potranno riaprire, saranno assorbiti dal servizio ai tavoli. Inoltre, non abbiamo ricevuto alcun segnale dai settori in questione che segnalasse l’interesse a mantenere in vigore il divieto di vendita serale.

* *Un impulso post pandemico*

La pandemia ha gambizzato l’economia nazionale e il Cantone Ticino non fa eccezione, anzi. L’uscita dalla crisi è fatta anche di impulsi al commercio e alla produzione di prodotti spesso locali.

## 6.2 Considerazioni di ordine sociale

Da un punto di vista più sociale, rileviamo quanto segue.

* *Il ruolo degli specialisti*

Chi sostiene la presente proposta non vuole evidentemente contrapporsi alle preoccupazioni espresse dagli esperti di dipendenze. Tuttavia, la politica ha il compito – o *dovrebbe* averlo, come spesso osservato durante la pandemia – di soppesare gli interessi in campo e di osservare con il giusto distacco i problemi e la proporzione delle persone coinvolte.

* *L’IE non concerne in nessun modo i minorenni*

A scanso di equivoci, ricordiamo come in Ticino – indipendentemente dal giorno e dall’orario – la vendita di alcolici ai minorenni è vietata. In molti altri Cantoni, invece, la vendita di birra, vino e sidro a partire dai 16 anni è consentita. L’eliminazione del divieto proposto dai colleghi Censi e Käppeli concerne pertanto unicamente il pubblico maggiorenne.

* *Il ruolo della prevenzione*

La prevenzione è la via maestra per combattere gli abusi, non divieti settoriali che colpiscono unicamente alcuni attori. In questo senso, i commissari che sottoscrivono il presente rapporto sono assolutamente favorevoli a qualsiasi iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare giovani e adulti sul consumo di alcol e sui danni provocati da pericolosi comportamenti, che spesso – tra le giovani generazioni – seguono delle mode.

* *Un divieto facilmente aggirabile*

Le stazioni FFS e le aree di servizio autostradali sono e saranno punti franchi per l’acquisto di alcolici. Inoltre, nei gruppi di giovani è sufficiente una puntuale organizzazione per acquistare in tempo utile l’alcol necessario. Il divieto è pertanto un ostacolo piuttosto facile da bypassare.

* *L’assenza di un messaggio negativo*

In sede commissionale, così come nel rapporto di minoranza, si accenna a un ipotetico messaggio negativo verso le dipendenze e gli abusi – nel caso in cui si allentasse il divieto in discussione. Ritenuto che la vendita di alcolici oggi non è sottomessa a un divieto generalizzato e che ci sono negozi in cui è acquistabile anche dopo le 19:00 (rispettivamente 21:00, 18:30 o 18:00), si tratta di un semplice adeguamento. Inoltre, il fatto che molti attori politici ed economici siano ben disposti a rafforzare le campagne di sensibilizzazione, evita qualsiasi fraintendimento, come l’ipotetica banalizzazione dell’alcol.

* *Il recente peggioramento dei dati sulla dipendenza*

Nelle ultime settimane è emerso come i dati sull’alcolismo siano peggiorati; un aspetto preoccupante che merita attenzione, anche perché questa forma di dipendenza produce effetti negativi sia sulle persone direttamente interessate, sia su chi vive con queste persone. Tuttavia, questa recrudescenza va ricondotta alla situazione di disagio dovuta alle dinamiche scatenate dai vari lockdown vissuti sinora. In questo senso, occorre semmai insistere sulla riapertura della società e delle sue attività, anziché cristallizzare divieti in un ambito che non si trova all’origine dei mali che – tutti – vogliamo combattere.

* *Le mode di consumo*

Tra i giovani, le modalità di consumo di alcol variano negli anni. Quello che balza agli onori della cronaca e che preoccupa è la tendenza al consumo di alcolici allo scopo di stordirsi in poco tempo, spesso ricorrendo a superalcolici – peraltro di bassa qualità – poiché l’effetto è molto più rapido; talvolta, *pericolosamente* rapido. Ma a livello di nuove mode, l’attenzione dovrebbe venir posta su un fenomeno più inquietante e ben più pericoloso, ovvero i cocktail fai-da-te di farmaci che producono l’effetto ricercato, senza l’utilizzo di alcolici.

* *Giovani e alcol*

Ogni problema concernente i giovani va preso sul serio e merita tutta l’attenzione possibile. Tuttavia, il disagio giovanile legato all’alcol non può essere esteso indistintamente a tutte le giovani generazioni, rendendolo un problema trasversale e generalizzato. È chiaro – nonché preoccupante – che ci siano ragazze e ragazzi che vivono serissimi problemi con gli alcolici (tanto puntuali quanto cronici) ma si tratta comunque di un’esigua minoranza se consideriamo tutti i nostri giovani.

Quanto alle casistiche citate nel rapporto di Fabrizio Sirica e Fiorenzo Dadò si conferma la pertinenza di quanto affermato precedentemente: occorre contestualizzare gli interessi in gioco così come le casistiche citate.

* Il caso di Ginevra: è vero che dal 2005 sono diminuiti i casi di intossicazione, ma dal 2006 sono in ripresa e superano quelli che si registravano nel 2002, ovvero quando non c’era il divieto di vendita (che a GE venne fissato alle 21.00). Da notare come la casistica si riferisca alla fascia d’età tra i 10 e i 15 anni e, quanto al numero effettivo di casi, l’oscillazione passa da circa 9 al 5‰ (e non %), con in seguito una lieve ripresa dei casi dopo il 2006.
* Il caso del Canton Vaud: si parla di una riduzione del 20% delle ospedalizzazioni tra i 19 e i 29 anni, ammettendo però che l’alcol non è il motivo primario del ricovero. Ma se osserviamo da vicino il grafico, notiamo come anche in questo caso la casistica concerne un numero davvero ridotto. Il numero di ricoveri con un’alcolemia positiva corrisponde inizialmente al 6-7% per poi scendere al 4-5%.
* In merito al grafico per la fascia 16-19 anni, se è vero che la tendenza delle intossicazioni da alcol decresce dopo l’entrata in vigore dei divieti (a dire il vero il calo inizia già prima!), si nota pure come vi sia una ripresa della casistica anche dopo le restrizioni. Tornando nuovamente sul numero di casi, si oscilla pur sempre attorno al tasso di 0.05‰ al mese.

A scanso di equivoci e strumentalizzazioni, non si tratta qui di negare nello stretto specifico un’incidenza dei divieti; riteniamo però opportuno sottolinearne la reale portata.

Ad ogni modo, con questo rapporto intendiamo incoraggiare qualsiasi misura di sensibilizzazione e prevenzione, ricordando come spesso il miglior antidoto è una presenza capillare di un aiuto specializzato, soprattutto se riesce a intervenire tempestivamente.

## 6.3 La proposta commissionale

È con questo approccio globale, capace di considerare le varie esigenze e le motivazioni addotte, che la maggioranza della Commissione propone di eliminare il divieto per quanto concerne la vendita di bevande alcoliche fermentate e mantenere il divieto della vendita di bevande alcoliche distillate (per le definizioni, facciamo riferimento alla Ordinanza del DFI sulle bevande e alla Legge federale sulle bevande distillate).

Questa soluzione consente di ampliare la libertà di commercio e soddisfare buona parte delle esigenze dei consumatori, consentendo la vendita di articoli come la birra, il vino o il sidro. Rimangono invece interessati dal divieto i liquori e i super alcolici, la cui domanda commerciale è inferiore e i cui effetti, in caso di abuso, sono decisamente superiori e più rapidi.

Si tratta di una soluzione che consente da una parte di migliorare la libertà di commercio a beneficio della stragrande maggioranza della popolazione e, dall’altra, di ostacolare la vendita di superalcolici che per una stretta minoranza rappresentano un problema importante, in particolare se pensiamo ad alcune mode di consumo come il *binge drinking*. Ciò a conferma che la tematica dell’abuso di alcolici non è misconosciuta dai commissari aderenti al presente rapporto, anzi.

La proposta commissionale si traduce dunque nei seguenti emendamenti agli articoli di Legge in questione, i medesimi considerati anche dall’IE in esame:

**Art. 10 cpv. 3**

Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche distillate è vietata dopo l’orario di chiusura di cui all’art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale. (modificato)

**Art. 11 cpv. 2**

Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche distillate, di cui all’art. 10 cpv. 3, a negozi specializzati delle località turistiche. (modificato)

**Art. 14 cpv. 4**

Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche distillate è vietata dopo le ore 18.00. (modificato)

**Art. 15 cpv. 2**

Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche distillate, di cui all’art. 14 cpv. 4, a negozi specializzati delle località turistiche. (modificato)

# CONCLUSIONE

Il presente rapporto ha voluto riportarela questione degli orari di vendita degli alcolici nel loro contesto. E questo senza sovrastimare un interesse rispetto a un altro, ma cercando di formulare una soluzione che sappia dare delle risposte a esigenze e bisogni diversi, che toccano fasce di popolazione molto eterogenee.

Ponderati e discussi tutti i vari aspetti, invitiamo il Gran Consiglio ad approvarne i contenuti introducendo tuttavia la distinzione esposta al punto 6.3 e dando seguito a quanto suggerito.

Per la maggioranza della Commissione economia e lavoro:

Alessandro Speziali, relatore

Ay (con riserva) - Balli - Bignasca -

Censi - Maderni - Minotti - Morisoli -

Ortelli P. (con riserva) - Passardi -

Pini (con riserva)

Disegno di

**LEGGE**

**sull’apertura dei negozi del 23 marzo 2015; modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 17 febbraio 2020 presentata nella forma elaborata da Andrea Censi e Fabio Käppeli;

- visto il rapporto di maggioranza 12 aprile 2021 della Commissione economia e lavoro,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 è modificata come segue:

**Art. 10 cpv. 3**

3Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche distillate è vietata dopo l’orario di chiusura di cui all’art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale.

**Art. 11 cpv. 2**

2Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche distillate, di cui all’art. 10 cpv. 3, a negozi specializzati delle località turistiche.

**Art. 14 cpv. 4**

4Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche distillate è vietata dopo le ore 18.00.

**Art. 15 cpv. 2**

2Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche distillate, di cui all’art. 14 cpv. 4, a negozi specializzati delle località turistiche.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.